

lì, 18 giugno 2020

Ai Sig.ri Sindaci/Presidenti degli Enti Soci Ai Direttori /Segretari generali Ai Responsabili UTC / Gare e Contratti

Loro Indirizzi

Oggetto: ANAC CONDANNATA PER MANCATA TRASPARENZA E LITE TEMERARIA

Mentre ANAC inaugura il nuovo sito su cui campeggia un "**promuoviamo la trasparenza**", il TAR Lazio manda di traverso le bollicine con una **Sentenza** che la **obbliga a consentire l'accesso agli atti che aveva negato ad ASMEL Consortile**. E la obbliga al pagamento, oltre che delle alle spese di lite, anche della sanzione accessoria prevista "**quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio».**

La questione si innesta nella lunga vertenza giudiziaria che vede contrapposti ANAC e la Centrale fin dalla nascita di quest'ultima. Secondo l'Autorità, i Comuni per costituire una Centrale di Committenza devono limitarsi a due soli modelli organizzativi, senza privati nella compagine societaria ed entro confini regionali.

La Centrale ha sempre opposto di operare nel pieno rispetto della legge e di aver chiesto e ottenuto apposita Audizione avanti al Consiglio dell'Autorità che, in quella sede, ha dichiarato rispondente alla norma l'accordo consortile tra i Comuni acquisendo agli atti l'attestazione richiesta sulla assenza di privati nella compagine sociale. Inoltre, la Centrale contesta ad ANAC di sconfessare una propria precisa pronuncia sulla assenza di limiti territoriali nella legge italiana. Dunque, l'Autorità non può poi cambiare idea sol per evitare che i Comuni realizzino confronti competitivi con Consip e le Centrali regionali. Deve invece attenersi alle scelte del legislatore e alle pronunce della Magistratura.

La disputa è attualmente al vaglio del Consiglio di Stato che, prima di esprimersi sulla vicenda, ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di pronunciarsi sulla compatibilità dei vincoli imposti dalla normativa italiana alle centrali comunali con le direttive e il Trattato europeo. Il 4 giugno scorso, la Corte ha affermato che nella normativa europea nulla osta all'imposizione di questi vincoli ed ora tocca al Consiglio di Stato esprimersi nel merito di una disputa sorta a seguito della delibera ANAC del 30 aprile 2015, basata su un presunto mancato rispetto dei vincoli in questione da parte della Centrale.

Asmel Consortile ha impugnato la delibera e, nel frattempo, **non ha mai interrotto la propria attività, limitandone l'ambito alla committenza ausiliaria**, non contestata dalla pronuncia ANAC, e in linea con il principio di sussidiarietà cui ispira la propria azione.

ANAC ha mostrato di non gradire e ha reagito con una sistematica azione di screditamento di quello che definisce con incauta espressione come "sistema ASMEL". Ottenendo tra l'altro l'effetto opposto: con una base associativa della Centrale in continua crescita (1.584 Enti in tutt'Italia) Asmel Consortile è sempre più all'avanguardia nel coniugare elevati standard di efficienza e concretezza al rigoroso rispetto dei tanti vincoli e formalismi della normativa vigente. Tanto da risultare la prima Centrale di Comuni di rilievo nazionale e ad aver ricevuto a Maastricht il premio EIPA per i risultati raggiunti in termini di digitalizzazione e di innovazione negli Enti pubblici.

In ogni caso, a fronte dei tentativi di discredito, abbiamo sempre risposto per le rime, perché in Italia non è, ancora vigente il delitto di "lesa Autorità". ANAC ha provato poi a



"espugnare manu militari" la Centrale, inviando, nell'aprile 2018, la Guardia di Finanza in una "tre giorni" di visita ispettiva, senza esiti. 17 mesi dopo, scopriamo con la delibera ANAC 780/2019, che l'Autorità ha deciso di approfondire ulteriormente la questione, ma senza grandi risultati. Tanto è vero che la delibera esprime motivazioni infarcite da illazioni e grossolani errori sulla Centrale, ma curiosamente conclude senza alcuna formale contestazione alla stessa.

Al punto tale che il Professore Ferdinando Pinto, nostro legale, nonché Ordinario di diritto amministrativo all'Università di Napoli, ha ritenuto preferibile non presentare ricorso, che sarebbe stato fatalmente respinto per mancata lesione degli interessi della Centrale.

ASMEL Consortile ha così trasmesso formale diffida per l'annullamento della delibera. Con richiesta di accesso agli atti per appurare sulla base di quali elementi ANAC si sia spinta alle illazioni pubblicate.

In mancanza di risposte, la Centrale ha presentato ricorso al TAR Lazio. Il giorno dopo la notifica, si riunisce il Consiglio dell'Autorità e concede l'accesso. Ma poi si appiglia al proprio Regolamento interno e nega il rilascio della documentazione ritenuta riservata. La Centrale non si dà per vinta e si rivolge di nuovo al Giudice, **mettendo in discussione anche la legittimità del Regolamento ANAC**.

Il Tribunale ha quindi dichiarato superato il primo ricorso e accolto il secondo ma ha condannato ANAC a rimborsare le spese sostenute dalla Centrale per entrambi i ricorsi.

Appare a prima vista **incredibile che un'Autorità, preposta alla vigilanza sul rispetto delle norme sulla trasparenza, scivoli così maldestramente** su principi costituzionalmente garantiti e ben noti a tutti gli Enti vigilati, grandi o piccoli che siano.

Quando ci si avventura nei labirinti di sofismi e formalismi è facile **perdere la bussola del buon senso.**

Infatti, le questioni al vaglio del Consiglio di Stato, sono ormai superate dall'avvento del nuovo Codice, che, come noto, ha abrogato il vecchio e con esso le norme sottoposte all'esame dei Giudici. E legittimato in pieno l'operatività della Centrale, con l'art. 37, comma 4.

Si discute, dunque, di norme precedenti al nuovo Codice. Quanto al vecchio, ANAC ha, di propria sponte, già sconfessato, con distinte pronunce, tutte, ma proprio tutte, le argomentazioni alla base della delibera 32/2015. Che pertanto ha perso ogni validità.

Onore al merito!

Peccato che non se ne sia ancora accorta.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Segretario generale Francesco Pinto